



#### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Costituzione del convenuto il giorno prima dell'udienza, domanda riconvenzionale, inammissibilità

Laddove il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati, si è in presenza di una domanda riconvenzionale che, se tardivamente proposta, non potrà essere vagliata dal Giudice, il quale non dovrà far altro che dichiararne l'inammissibilità (caso di controversia riguarda l'esistenza del diritto di regresso che l'attrice afferma di vantare nei confronti del fratello, in qualità di unico erede del padre, per il debito, gravante sulla massa ereditaria e sorto nei confronti di una Società, estinto dall'attrice; il convenuto si è costituito in giudizio il giorno prima dell'udienza di comparizione delle parti, decadendo così, osserva il Giudice, dalla possibilità di sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio e di formulare domande riconvenzionali; nella specie il convenuto, chiedendo al giudice di accertare e dichiarare l'invalidità ed inefficacia della rinuncia all'eredità, non aveva svolto solo una mera attività difensiva mirata a paralizzare la pretesa creditoria ed ottenere il rigetto della domanda attorea, ma ampliato anche il petitum della causa domandando al Giudice di pronunciarsi su una domanda ulteriore rispetto a quelle dell'atto di citazione).

## Tribunale di Milano, sentenza del 24.7.2020, n. 4641

...omissis...

La presente controversia riguarda l'esistenza del diritto di regresso che l'attrice afferma di vantare nei confronti del fratello, XXX, in qualità di unico erede del padre -- -, per il debito, gravante sulla massa ereditaria e sorto nei confronti della S.r.l. Immobiliare MMM. Il debito in questione è stato estinto dall'attrice con il pagamento della somma azionata nel presente giudizio e dimostrata dal doc. 5, contenente i bonifici disposti dall'attrice in favore della S.r.l. Immobiliare MMM.

Innanzitutto, è opportuno chiarire che è pacifica la natura ereditaria del debito, in quanto maturato prima della morte di --- e nella sfera giuridica di quest'ultimo, ancorché il contratto di ospitalità con la Immobiliare MMM fosse stato stipulato dalla figlia, odierna attrice.

Beneficiario delle prestazioni assistenziali era infatti il padre, il quale, fin tanto che era in vita, forniva alla figlia la dispensa economica necessaria per provvedere al pagamento delle rette.

Infatti, nel caso di contratti di accoglienza o ospitalità, sottoscritti da soggetto diverso da quello destinatario delle prestazioni, si può configurare, ricorrendone i presupposti, una negotiorum gestio, in virtù della quale l'obbligo di pagare il corrispettivo dei servizi offerti grava sul soggetto gerito, cioè colui che viene ospitato nella struttura e che beneficia delle prestazioni assistenziali, ovvero si può configurare una rappresentanza indiretta con il debito gravante sul rappresentato (cfr. Tribunale di Bologna, sez. II, sentenza n. 1328 del 26.04.2018) ma, in ogni caso, il debito grava sul soggetto che usufruisce del servizio.

Inoltre la natura di debito ereditario della somma dovuta nei confronti della Immobiliare MMM è pacificamente ammessa dallo stesso convenuto, il quale nella propria comparsa di costituzione sostiene che "il defunto sig. --- aveva provveduto direttamente al pagamento delle rette di degenza alla residenza *omissis* sino al gennaio 2009 per il tramite dell'odierna attrice, così come comprovano le fatture di pagamento che venivano inviate dalla casa di riposo direttamente alla *omissis*":

Nella specie, il debito è stato dunque contratto per conto del de cuius e nel suo esclusivo interesse, pertanto è conferente al caso di specie l'applicazione della norma richiamata dall'attrice, l'art. 1298 del c.c., secondo la quale "nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno di essi".

Trattandosi di debito ereditario, obbligato a corrispondere il pagamento è colui che succede al de cuius in qualità di suo erede.

L'attrice ha prodotto l'atto di rinuncia all'eredità del padre (doc. 6) per dimostrare di non aver acquisito la qualità di erede mentre XXX non ha mai negato di aver acquistato l'eredità paterna e ha proposto una domanda riconvenzionale volta ad accertare e dichiarare l'invalidità ed inefficacia della rinuncia all'eredità effettuata dalla sorella.

La domanda riconvenzionale del convenuto è però inammissibile in quanto tardivamente proposta.

Il convenuto si è infatti costituito in giudizio il giorno prima dell'udienza di comparizione delle parti, decadendo così dalla possibilità di sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio e di formulare domande riconvenzionali (artt. 167, II comma, e 171 c.p.c.)

Nel caso di specie, il convenuto, chiedendo al giudice di accertare e dichiarare l'invalidità ed inefficacia della rinuncia all'eredità, non svolge solo una mera attività difensiva mirata a paralizzare la pretesa creditoria ed ottenere il rigetto della domanda attorea, ma amplia anche il petitum della causa domandando al Giudice di pronunciarsi su una domanda ulteriore rispetto a quelle dell'atto di citazione.

---

Infatti laddove il convenuto "chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisorii come sopra determinati" (Corte di Cassazione, Sez. III civile, sentenza n. 21472 del 25.10.2016). si è in presenza di una domanda riconvenzionale che, se tardivamente proposta, non potrà essere vagliata dal Giudice, il quale non dovrà far altro che dichiararne l'inammissibilità

In ogni caso il convenuto non ha assolto all'onere di provare che l'attrice abbia acquisito la qualità di erede, che grava su chi intenda far valere detta qualità di una delle parti in causa.

Infatti, l'aver accettato di dividere il ricavato derivante dalla vendita di un bene immobile in comproprietà tra le parti ed il padre, prima della morte di quest'ultimo, non può atteggiarsi quale accettazione implicita di eredità, come sostenuto dal convenuto. La qualità di erede può, infatti, acquisirsi solo in seguito alla morte del de cuius e sono quindi i comportamenti successivi a tale evento a rilevare quale possibile accettazione implicita dell'eredità, a nulla importando un comportamento anteriore.

Si deve quindi concludere che, stante la rinuncia dell'attrice all'eredità del padre, l'attrice non ha acquisito la qualità di erede e che il successore del de cuius --- sia esclusivamente XXX .

I debiti e pesi ereditari, ai sensi dell'art. 754 c.c., ricadono in capo agli eredi, i quali sono tenuti a pagarli in proporzione alla propria quota ereditaria.

Essendo il convenuto l'unico erede del de cuius, esso è tenuto a rimborsare all'attrice l'intera somma pagata in favore della Immobiliare MMM S.r.l., oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo (notifica della citazione del 23.3.2017).

In definitiva, parte attrice dimostra di aver pagato un debito avente natura ereditaria e tale debito ricade sull'unico erede, il convenuto.

La domanda attorea, per le ragioni sopra illustrate, merita quindi accoglimento.

Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e con la riduzione della fase istruttoria per la natura documentale della causa.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione respinta, così provvede: condanna XXX al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 14.294,91, oltre interessi dal 23.3.2017 al saldo; dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto; condanna XXX alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice che si liquidano in Euro 3.800,00 per compenso, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA

WWW.LIVORNALE.COM

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

